



## Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche per l'accesso in classe di professionisti sanitari

L'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, con **Raccomandazione n. 1/2025**, adottata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 20/2024, ha fornito indirizzi interpretativi uniformi in materia di accesso in classe di professionisti sanitari incaricati nell'ambito del piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o del progetto di vita di alunni con disabilità, al fine di garantire l'effettiva tutela del diritto allo studio e del diritto alla salute.

In tale ambito, **nel rispetto dell'autonomia scolastica delle istituzioni scolastiche**, riconosciuta dall'ordinamento vigente, nonché della facoltà delle stesse di adottare regolamenti e procedure organizzative interne, **tali disposizioni devono comunque essere esercitate in coerenza con i principi di tutela dei diritti delle persone con disabilità**.

Pertanto, le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle proprie scelte organizzative e regolamentari, **sono tenute ad attenersi ai seguenti principi generali**, finalizzati ad assicurare la continuità terapeutica, l'inclusione scolastica e la piena tutela del diritto allo studio e alla salute dell'alunno con disabilità.

Di seguito si riportano le **"Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche per l'accesso in classe di professionisti sanitari"**.

### 1. Autorizzazione all'accesso

L'accesso del professionista deve essere consentito **esclusivamente previa autorizzazione del Dirigente Scolastico**, quale atto dovuto a seguito della verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata senza alcuna valutazione nel merito clinico o terapeutico dell'intervento.

Non sono ammesse autorizzazioni subordinate al consenso o all'assenso di altri soggetti.

### 2. Comunicazione

L'istituzione scolastica assicura una **comunicazione preventiva** ai docenti e ai genitori degli altri alunni della classe interessata.

Tale comunicazione ha **natura esclusivamente informativa** e **non può in alcun caso assumere la forma di consenso o assenso**, né condizionare l'accesso del professionista.

### 3. Tutela della riservatezza

È legittima la richiesta al professionista sanitario di una **dichiarazione di impegno al rispetto della normativa in materia di riservatezza**, con particolare riferimento:

- alla non interazione con alunni diversi da quello interessato;
- alla permanenza in classe sempre in presenza del docente.

### 4. Tempi di richiesta e gestione delle urgenze

Ciascuna istituzione scolastica può definire, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, **un congruo lasso di tempo - comunque non superiore a 20 (venti) giorni, solari e consecutivi, dalla presentazione dei documenti** - per autorizzare l'accesso del professionista sanitario.

Tale previsione organizzativa **non può tuttavia pregiudicare o comprimere i diritti dell'alunno con disabilità**.

In particolare:

- nei casi di **osservazione urgente**;
- di **accesso sanitario indifferibile**,
- o quando l'intervento debba essere effettuato **in uno specifico giorno o orario per motivi clinici, riabilitativi o educativi**,

l'istituzione scolastica è tenuta a **consentire l'accesso anche in deroga ai termini ordinari previamente stabiliti**, al fine di garantire la continuità terapeutica e la tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona con disabilità.

### 5. Progetto terapeutico o di osservazione

Il progetto terapeutico o di osservazione presentato dal professionista deve contenere gli elementi essenziali concordati nell'ambito del:

- Piano terapeutico o riabilitativo;
- Piano Educativo Individualizzato (PEI) o Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) o Progetto di vita;

In particolare, il progetto terapeutico o di osservazione presentato dal professionista può indicare:

- motivazione e finalità dell'intervento;
- durata prevista;
- giornate e orari di accesso;
- modalità operative;
- garanzia di flessibilità organizzativa.

Tali elementi **devono essere interpretati e gestiti in un'ottica di flessibilità**, tenendo conto della possibile evoluzione dei bisogni dell'alunno e della necessità, in casi motivati e urgenti, di **modificare tempi, modalità o giornate di accesso**, senza che ciò comporti la reiterazione di procedure autorizzative o ostacoli ingiustificati.

### 6. Organizzazione scolastica degli accessi

Ferma restando la piena tutela del diritto dell'alunno alla continuità terapeutica, l'istituzione scolastica può organizzare, in concerto con il professionista, per esigenze di funzionamento interno:

- giornate dedicate;
- calendari programmati degli accessi.

Tali modalità organizzative **non possono in alcun caso tradursi in un diniego, in un rinvio ingiustificato o in una limitazione sostanziale dell'intervento sanitario, necessario.**

## 7. Adempimenti non conformi

Non risultano conformi alle presenti indicazioni generali:

- la richiesta del consenso dei genitori degli altri alunni;
- la richiesta dell'assenso dei docenti;
- l'acquisizione di autodichiarazioni sul casellario giudiziale o sui carichi pendenti nei confronti professionisti sanitari incaricati.

Ogni regolamento o protocollo d'istituto deve pertanto essere adeguato alle presenti indicazioni operative generali, eliminando procedure che possano ritardare, condizionare o impedire la continuità terapeutica e la piena inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, nel rispetto dei principi costituzionali e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18).

*fine documento*

